

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DE TRENT

<b>UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:</b>	<b>SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI SERVIJES LINGUISTICS E CULTURÈI</b>
<b>PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIAN DI CONC FINANZIÈL:</b>	<b>1.3.2.11.999</b>
<b>CAPITOLO / CAPITOL:</b>	<b>2234 art. 10</b>
<b>RESPONSABILE / RESPONSABOLA</b>	<b>dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti</b>

**Determinazione N. 211 /2026**  
**Determinazion N.**

**Assunta il 30/04/2026**  
**touta ai**

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026" (L.P. 6/2008). Affidamento a Agnese Tagliavini - Creative digitali dei servizi IT annuali del sito web [www.culturaladina.it](http://www.culturaladina.it) per l'anno 2026.

SE TRATA: "Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l an 2026 (L.P. 6/2008). Ge vegn dat su a Agnese Tagliavini - Creative digitali i servijes IT del sit web [www.culturaladina.it](http://www.culturaladina.it) per l an 2026.

## DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 204/2026

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026" (L.P. 6/2008). Affidamento a Agnese Tagliavini - Creative digitali dei servizi IT annuali del sito web [www.culturaladina.it](http://www.culturaladina.it) per l'anno 2026.

LA RESPONSABILE DELL'U.O.  
DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e il D.U.P. 2026-2028 che Consei General ha approvato con la deliberazione n. 33/2025 del 19 dicembre 2025, immediatamente esecutiva;
- il P.E.G. per gli anni 2026-2028, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n.132 del 23 dicembre 2025 immediatamente esecutiva;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consei de Procura n. 25/2026 del 24.03.2026, contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali;

premesso che il Comun General de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 28/2025 del 13 novembre 2025 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella Sezione "I.1.D: Prestige e acquisition planning: azioni di promozione linguistica sociale" prevede l'utilizzo di un sito web dedicato per dare spazio alla promozione e diffusione di tutte le iniziative, i progetti e i materiali di valorizzazione linguistica elaborati dai Servizi linguistici e culturali, nel quale confluisca tramite redirect anche il sito [www.aisciudaladina.it](http://www.aisciudaladina.it);

considerata ora l'esigenza di affidare il servizio IT annuali del sito [www.culturaladina.it](http://www.culturaladina.it) ivi compreso il redirect dal sito [www.aisciudaladina.it](http://www.aisciudaladina.it) per l'anno 2026;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

contattata quindi a tale scopo la professionista Agnese Tagliavini - Creative digitali di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), P.IVA: 02815670225 - C.F.: TGLGNS78E58D969V, che per i servizi IT e mantenimento annuali 12 mesi (e nello specifico per il sito [www.culturaladina.it](http://www.culturaladina.it): servizio hosting spazio web 8 gb, registrazione e mantenimento dominio, posta elettronica 1 casella giga mail, certificato di sicurezza https a 1024 bit, backup giornaliero dei dati, aggiornamenti wp 12 mesi + servizi di mantenimento necessari per [aisciudaladina.it](http://aisciudaladina.it) dal quale è revisto il redirect a [culturaladina.it](http://culturaladina.it)) ha fornito in data 23/03/2026 un preventivo di spesa di € 560,00 non soggetti a IVA + contributi previdenziali 4% e dunque complessivi € 582,40 (prot. 1453 del 24/03/2026);

ritenuto il prezzo congruo e conveniente per l'Ente in relazione ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 36/2023;

visto il DURC regolare di Agnese Tagliavini protocollo INPS\_49299518 con scadenza validità 03/06/2026 (PITre Id 135580710 del 30/04/2026);

visto l'art. 52 del d.lgs. 36/2023, che ha previsto tra l'altro che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

richiamata dunque la deliberazione n. 22/2024 del 12/11/2024, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il "Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023";

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in atti prot. n. 1453-All. 1 del 25.03.2026;

preso atto che l'U.O. della Segreteria provvederà a eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

visto l'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011, e dato atto che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00;

considerato che l'importo del servizio risulta essere inferiore a euro 140.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo a interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 4 e 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 43/2026 e dall'art. 49 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 in tema di applicazione del principio di rotazione;

ritenuto che sussistano tutte le condizioni per affidare a trattativa diretta, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, il servizio in argomento a Agnese Tagliavini, con sede a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in Strada Nevaz 72, P.IVA: 02815670225 - C.F.: TGLGNS78E58D969V;

precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in argomento, in considerazione del valore economico dello stesso e in quanto il pagamento avverrà in unica soluzione a servizio ultimato;

visto il d.lgs. 118/2011 – e in particolare l'art. 56 – e l'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;

precisato che:

- per il servizio in oggetto è stato acquisito il CIG BB793784E4;
- il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 1 dd. 12/01/2023;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del d.lgs. n. 267/2000 (TUUEL);

verificata infine la disponibilità di fondi sul Capitolo 2234 art. 10 – cod. p.c.f. 1.3.2.11.999 del corrente bilancio;

#### D E T E R M I N A:

1. di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, alla professionista Agnese Tagliavini, con sede a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in Strada Neva 72, P.IVA: 02815670225 - C.F.: TGLGNS78E58D969V i servizi IT e mantenimento annuali 12 mesi (e nello specifico per il sito [www.culturaladina.it](http://www.culturaladina.it): servizio hosting spazio web 8 gb, registrazione e

mantenimento dominio, posta elettronica 1 casella giga mail, certificato di sicurezza https a 1024 bit, backup giornaliero dei dati, aggiornamenti wp 12 mesi + servizi di mantenimento necessari per aisciudadina.it con redirect a culturaladina.it) per un importo complessivo di € 582,40 non soggetti a IVA e comprensivi del contributo previdenziale del 4%, come risulta dal preventivo di data 23/03/2026 prot. 1453 del 24/03/2026, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. di impegnare la spesa di Euro 582,40 prevista per la prestazione di cui al punto 1) sul capitolo 2234 art. 10 – cod. p.c.f. 1.3.2.11.999 del corrente bilancio di previsione 2026;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
4. di corrispondere l'importo di cui al punto 1) in soluzione posticipata a servizio ultimato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa, previa verifica di regolare esecuzione dell'appalto;
5. di dare atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito il CIG BB793784E4;
6. di trasmettere all'U.O. della Segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del "*Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023*";
7. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
8. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° comma del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del d.lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del d.lgs. 02/07/2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 30/04/2026

**LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA**  
**LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA**

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –

Firmato digitalmente/Con sottoscrizione digitale